

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierna ricorrente espone che in data 26.1.2024 la SOGET SPA le ha notificato n. 5 ingiunzioni di pagamento, per conto della Regione Abruzzo, afferenti tasse automobilistiche per annualità dal 2005 al 2009, emesse nei suoi confronti per la presunta qualità di erede del sig. [omissis]. La contribuente, nell'avanzare opposizione, sostiene di non essere erede del predetto sig. [omissis], per aver rinunciato alla eredità, con apposito atto avanti al Tribunale di Chieti, R.G. n. 419/2024. Sostiene, altresì, che il veicolo tg. [omissis] non è riconducibile al [omissis].

Eccepisce, inoltre, la mancata notifica dell'atto presupposto, asserendo che non le sarebbe mai stato notificato alcun avviso di accertamento per le tasse automobilistiche degli anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 e che l'ingiunzione, in generale, postula la preesistenza dell'avviso di accertamento al fine di determinare l'"an" ed il "quantum" della pretesa fiscale. Evidenzia, a tal proposito, che l'assenza di notifica dell'accertamento si estende alla consequenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata, determinandone la nullità, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Lamenta anche la intervenuta prescrizione delle tasse automobilistiche degli anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009, poiché il diritto al pagamento del tributo si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, risultando, nella fattispecie, decorsi i termini di legge per far valere le pretese creditorie da parte della Regione Abruzzo e le resistenti non hanno provato l'interruzione della prescrizione, come neppure le presunte notifiche al Sig. [omissis].

Si è costituita in giudizio la SOGET SPA, chiedendo di procedere ad accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, poiché gli assunti della ricorrente, che invoca un difetto di legittimazione passiva, per avere rinunciato all'eredità, sono infondati, sottolineando tra l'altro, che l'atto di rinuncia è del 7.3.2024, ovvero successivo alla ricezione delle ingiunzioni fiscali avvenuta in data 26.1.2024. Evidenzia in proposito anche essere intervenuta, in precedenza, l'accettazione tacita dell'eredità, per fatti concludenti, in quanto la ricorrente procedeva a presentare all'agenzia delle Entrate dichiarazione di redditi 2017 a nome del "de cuius" [omissis] (anno imposta 2016), nella quale essa stessa si qualificava espressamente come erede del [omissis], per cui la contribuente può considerarsi a pieno titolo erede, a nulla valendo la successiva rinuncia dell'eredità. Osserva, inoltre, l'opponente Società, che per quanto attiene al presunto difetto di legittimazione passiva relativo all'autovettura avente tg [omissis] nulla prova la visura al PRA effettuata in data 13.03.2024 dal momento che non è un dato storico, in quanto le relative imposizioni fiscali fanno riferimento alla Tassa auto dovuta dal de [omissis] per le annualità 2003-2004-2005, ed è pertanto evidente che il "de cuius" in queste annualità è stato proprietario dell'autovettura, come del resto attestato dalle ingiunzioni fiscali che riportano la targa. Sostiene, quindi, che sul punto gli assunti di parte ricorrente sono infondati in fatto e diritto.

Si è costituito in giudizio l'Ente impositore, Regione Abruzzo, sostenendo che la ricorrente aveva accettato tacitamente l'eredità nel 2017, realizzando comportamenti concludenti, quando aveva presentato la dichiarazione dei redditi in nome e per conto del sig. [omissis], dichiarandosi in essa "erede". E poiché l'accettazione dell'eredità è irrevocabile, in base al principio "semel heres, semper heres", la ricorrente è stata correttamente coobbligata con il suo dante causa, nella notifica dell'atto

esattoriale opposto. l'Ente eccepisce, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, gli atti prodromici a quelli contestati, non sono gli accertamenti, bensì gli atti esattoriali notificati al sig. [omissis] dalla SOGET SPA.

Con memorie successive, la ricorrente eccepisce che gli scritti difensivi della Soget spa, in data 22.11.2024, sono stati depositati tardivamente e che quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione sulla sospensione degli atti impugnati e ribadisce, altresì le proprie precedenti conclusioni tra cui, principalmente, quella di non essere erede del Sig. [omissis], per l'avvenuta rinuncia all'eredità.

Con Ordinanza n. 311/2024, assunta all'udienza del 27 novembre 2024, la Corte, sul rilievo della non dimostrata sussistenza del "periculum in mora", derivante dall'esecuzione della pretesa tributaria, ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dalla ricorrente e rinviato il processo, per la decisione nel merito, a nuovo ruolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione viene in rilievo, in senso dirimente, la questione sollevata dalla parte ricorrente inerente al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli emessi atti tributari, per avere, la stessa, rinunciato all'eredità, giusta dichiarazione resa avanti al Tribunale di Chieti, R.G. n. 419/2024, depositata in atti.

Al riguardo, vale ricordare, preliminarmente, come la Suprema Corte ritenga che: "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex [art. 521](#) c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili" (Cass. Ord. n. [15871/2020](#), cfr anche Ord. n. 21006/2021).

Analogamente si è espressa la S.C. (Cass. Civile, sentenza n. [37064/2022](#)), concludendo che la responsabilità degli eredi, per i debiti tributari del "de cuius", presuppone l'assunzione della qualità di erede e, quindi, l'accettazione anche tacita dell'eredità da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all'eredità e che, però, il chiamato all'eredità che abbia validamente rinunciato, tenuto conto dell'effetto retroattivo che la dichiarazione di rinuncia possiede, ai sensi dell'[articolo 521](#) c.c., non può essere chiamato a rispondere del debito tributario, neppure nel caso in cui tale debito risulti da un avviso di accertamento notificato al chiamato all'eredità dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dello stesso. Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde, dunque, dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'[art. 521](#) c.c. senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza, tra l'altro, l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento oppure all'ingiunzione di pagamento.

Va posta, inoltre, attenzione alla circostanza, sollevata dalle opposenti, che possa essere intervenuta, nella fattispecie in esame, una presunta accettazione tacita dell'eredità da parte dell'istante, attesa la presentata la dichiarazione dei redditi per conto del defunto, nell'anno 2017, per l'annualità di imposta 2016, che, per altro, all'esame, intanto risulta essere stata presentata in modo automatico dall'intermediario, senza che la stessa ricorrente fosse stata avvisata dallo stesso. Ma, ad ogni modo, la dichiarazione dei redditi, qui prodotta dalla opponente Società, si nota in modo non completo (la

dichiarazione per essere considerata valida ed attendibile occorre che venga depositata in modo integrale), non può essere considerata un atto di accettazione dell'eredità.

In effetti, nel momento in cui gli eredi abbiano a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto, non compiono un atto di accettazione tacita dell'eredità, poiché l'invio della dichiarazione non può più costituire detta ipotesi, trattandosi di atti e comportamenti di conservazione del patrimonio, non idonei a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi (cfr. Comm. Trib. I grado Trentino Alto Adige- Bolzano, sez. II, 4.3.2013, n. 32).

Va, inoltre, tenuto presente che, ai sensi dell'[art. 460](#) c.c. il chiamato all'eredità può esercitare valide e ampie azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Pertanto, anche se non ha ancora accettato l'eredità, il chiamato può compiere significativi atti conservativi che non costituiscono alcuna accettazione dell'eredità. Lo scopo precipuo della norma è quello di garantire la conservazione del patrimonio ereditario nel periodo che intercorre tra l'apertura della successione e la sua accettazione.

Sulla base di quanto sopra delineato, se la presentazione della denuncia di successione non può ritenersi, secondo la consolidata interpretazione del Supremo Collegio, accettazione della eredità, appare per logica, a fortiori, come la denuncia dei redditi non possa configurarsi come accettazione di eredità, trattandosi di atto ben più particolare e limitato negli scopi che si intendono perseguire, avente valore meramente ricognitivo e soprattutto conservativo. E non solo, la presentazione della dichiarazione dei redditi è obbligo fiscale.

Dunque, la dichiarazione dei redditi del "de cuius" appare, in tale contesto, come rientrare negli atti conservativi del chiamato all'eredità, anche perché la mancata presentazione di dichiarazione comporta inevitabili sanzioni, che potrebbero incidere negativamente sul patrimonio ereditario. E, del resto, l'onere di presentare la dichiarazione dei redditi del soggetto deceduto ricade sui chiamati all'eredità.

Per altro verso, neppure l'eccezione di prescrizione avanzata in domanda, può rappresentare un atto di accettazione di eredità, come sostenuto in opposizione, in quanto proposto dalla ricorrente in via subordinata al difetto di legittimazione passiva.

Deve valutarsi, altresì, come l'eccezione di prescrizione non può rappresentare un atto o comportamento di accettazione di eredità, ma rientra, nella fattispecie, nel diritto di difesa della ricorrente e, comunque, è stato proposto in via subordinata al difetto di legittimazione passiva. La Suprema Corte, con Ordinanza n. 23989 del 29 ottobre 2020 ha ritenuto che, qualora i chiamati all'eredità abbiano ricevuto ed accettato la notifica di una citazione o di un ricorso per debiti del "de cuius" o si siano costituiti, eccependo la propria carenza di legittimazione, in tali ipotesi non sia configurabile l'accettazione tacita, trattandosi di atti pienamente compatibili e non contrastanti con la eventuale volontà di non accettare l'eredità. Oltretutto, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'[art. 521](#) c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità del chiamato alla responsabilità tributaria, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento, come sancito dalla stessa Cass. civ. Sez. V Ord., 30.5.2018, n. [13639](#).

Riguardo a quanto eccepito nell'opposizione, circa una intervenuta accettazione per un concreto successivo e perdurante utilizzo di beni del defunto sig. [omissis], quanto rappresentato dalla ricorrente, ovvero di aver continuato ad abitare presso l'immobile in [omissis], alla [omissis], per il motivo che era l'unica proprietaria dell'immobile e, quindi, tutti i beni presenti erano di sua proprietà, è da ritenersi fondato.

La ricorrente ha continuato ad abitare, presso la stessa residenza, perchè appare essere l'unica proprietaria dell'immobile e di conseguenza tutti i beni presenti erano di sua proprietà (fatto su cui non vi è controprova ed anzi vi è certificato di ispezione ipotecaria attestante che in merito non risulta alcun atto o proprietà a nome del "de cuius") ed è, per ciò, da escludersi che possa essersi prodotta una tacita accettazione.

Per quanto precede, deve, dunque, concludersi che la Sig.ra [omissis] non è erede del Sig. [omissis] e quindi non è e non può essere soggetto passivo delle pretese della Regione Abruzzo e per essa della Soget spa.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Riguardo alle spese di lite, stante la obiettiva complessità interpretativa delle questioni sottoposte, dalle parti in giudizio, all'esame della Corte, si ritiene giustificato il farsi luogo alla compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa tra le parti le spese di giudizio.